

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE TRA L' AUSL IMOLA E LA SOCIETA' MCP S.r.l. DI IMOLA - ANNO 2020

Tra la Società MCP S.r.l. - con sede a Imola, Via Turibio Baruzzi, 7 P. IVA/Cod. Fiscale 02913331209 nella persona del Dott. Filippo Bertazzini quale legale rappresentante

e l'Azienda USL di Imola rappresentata dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie Dott. Neri Andrea, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 191 del 20/10/2020

● ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese;

● ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse;

● l'MCP, con sede erogativa in Via Turibio Baruzzi n. 7 è accreditato per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica per immagini (ecografia, radiologia convenzionale RX e RM con e senza contrasto), angiologia, cardiologia (compreso elettrocardiogramma ed ecocardio-doppler grafia), neurologia, ortopedia e traumatologia, urologia, oculistica (visite e prestazioni) ed elettromiografia semplice;
Richiamati:

- ● la Delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
- ● la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni;
- ● le Deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n° 327 del 23/2/2004 "applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" e n° 293 del 14/2/2005 "accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno"
- ● la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto "Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie";
- ● il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Emilia Romagna n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto "Primo provvedimento attuativo nell'ambito dell'assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92";
- ● le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell'ambito della propria programmazione locale per l'anno 2020 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
- Richiamata la circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Sanità e Politiche Sociali n°9 del 28/11/2008 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale(ASA)" così

come integrata dalla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 e da successive modificazioni ed integrazioni;

- Richiamate inoltre la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali, nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Emilia-Romagna; n° 2075/2018 “Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-Romagna”; n° 2076/2018 “Revisione delle modalità di compartecipazione alla prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico” nonché, da ultimo la D.G.R. n.1044 del 24.08.2020 “Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti di cui alle D.G.R.1190/2011 e n.2075/2018 ai sensi dell’art.1 commi 446-448 della L.160/2019” le cui disposizioni entrano in vigore dal 1.09.2020;

Preso atto inoltre che:

- Con Deliberazione aziendale n. 167 del 05.08.2019 è stato formalizzato il Programma Attuativo per il governo delle liste di attesa dell’Azienda UsI di Imola per il triennio 2019-2021, già trasmesso alla Regione Emilia Romagna in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 15.04.2019;
- è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell’anno 2020 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
 - tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell’accordo stato-regioni”;
 - visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
 - volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
 - contenuti del Decreto 9.12.2015 “Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e dei successivi provvedimenti attuativi;
 - contenuti della DGR n.603/19 sopra richiamata.

Precisato che le tipologie di prestazioni specialistiche ad alta priorità di cui necessita questa Azienda USL per l’intero anno 2020, devono regolarmente essere prenotate su apposite agende CUP anche nell’ambito di appositi percorsi di garanzia;

Posto che la Soc.MCP:

- è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco del Comune di Imola n. 206 del 29/8/2017, ed opera in regime di accreditamento per l’esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sopra elencate, vista la Determinazione regionale n. 7810 del 24.05.2018 che prende atto delle variazioni e degli ampliamenti intervenuti rispetto al provvedimento di accreditamento di cui alla Determinazione 15004 del 23.09.2016, nonché la Determinazione regionale n° 18251 del 9/10/2019 riguardante l’accreditamento di un’ulteriore attività ad ampliamento dell’accreditamento già concesso con la Determinazione regionale n. 7810 del 24.05.2018 sopra citata,

- ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 febbraio 2003 nonché alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i.;

- ha la capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2020;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

AT. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)

La Soc. MCP si impegna ad erogare, nel corso del 2020, in favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola ed inviati dall’Azienda stessa,

le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 262/2003 nonché alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..

Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi.

Le prestazioni saranno erogate ai cittadini residenti nell'ambito dell'Az. USL di Imola, anche nell'ambito di percorsi di garanzia, entro un limite di spesa massimo definito in **€ 520.000,00** al netto degli sconti praticati e delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell'utenza.

L'importo preventivato di cui sopra potrà essere suscettibile di modificazioni. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo se detta committenza aggiuntiva sia stata disposta dall'Azienda Usl di Imola.

Le tariffe di seguito specificate rappresentano per la Struttura MCP il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l'Azienda U.S.L. corrisponderà la differenza.

L'accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.

Le prestazioni richieste dall'Azienda USL di Imola anche nell'ambito di specifici percorsi di garanzia sono le seguenti:

- Ecografie dell'addome completo
Cod. 88.76.1 € 60,45 alla tariffa scontata del 10% di **€ 54,40**
- Ecografie dell'addome superiore
Cod. 88.74.1 € 43,90 alla tariffa scontata del 15% **€ 37,32**
- Ecografie dell'addome inferiore
Cod. 88.75.1 € 32,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 29,25**
- Ecografia muscolo tendinea
Cod. 88.79.3 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecografia osteoarticolare
Cod. 88.79.2 € 33,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 30,15**
- Ecografia del capo e del collo
Cod. 88.79.4 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecografia testicolare
Cod. 88.79.6 € 31,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 28,35**
- Ecografia cute e tessuti sottocutanei
Cod. 88.79.1 € 29,50 alla tariffa scontata del 10% **€ 26,55**
- Ecocolordopplergrafia (tronchi sovraortici – arti sup./inf. – grossi vasi addominali)
alla tariffa scontata del 10% **€ 39,51**
- RMN muscoloscheletrica
Cod. 88.94.1 alla tariffa scontata di **€ 110,00**
- Ecocolordopplergrafia cardiaca
Cod. 88.72.3 alla tariffa di **€ 45,00 fino al 31.08.2020 e € 50,00 dal 1.09.2020**
- Visita cardiologica con ECG
cod. (89.7A.3 e 89.52.00) alla tariffa di **€ 35,50**
- ECG da Sforzo (89.41-89.43) alla tariffa di **€ 55,80**
- Holter cardiaco Cod. 89.50 alla tariffa di **€ 60,76**
- Visita oculistica
Cod. 95.02 alla tariffa di **€ 23,00**
- Fundus oculi Cod. 95.09.1 alla tariffa di **€ 8,50**
- O.C.T.Cod. 95.12 alla tariffa di Euro **€ 46,50**

- Studio della sensibilita' al colore -test di acuità visiva e di discriminazione cromatica- Cod. 95.06 alla tariffa di Euro € 8,50
- Studio dell'adattabilita' al buio Cod. 95.07 € 8,50
- Studio della sensibilita' al contrasto Cod.95.07 € 8,50
- Pachimetria corneale Cod 95.13.1 € 38,75

Si precisa che la prestazione di ecocolordopplergrafia cardiaca, viene eseguita, qualora ritenuta necessaria, a completamento del quadro diagnostico nel corso della visita cardiologica o su richiesta dell'Azienda, per completamento diagnostico ai fini del rilascio della certificazione per idoneità sportiva.

Si stima che il completamento diagnostico tramite Ecocardiografia o Ecg da Sforzo sia limitato ad un 10% degli accessi per visita cardiologica.

Tale misura percentuale vale per tutte le prestazioni effettuate come completamento diagnostico.

Il Poliambulatorio deve garantire l'esecuzione delle prestazioni sopraelencate con priorità sollecita inviate dall'Az. USL di Imola su apposito percorso di garanzia e modulistica dedicata. (Si veda nota prot. n°32889 del 9/8/2011 e successive modifiche).

ART. 2 - (MODALITA' DI ACCESSO)

L'accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.

La Soc. MCP garantisce, per le prestazioni fornite la consegna immediata del referto al paziente.

La Soc. MCP garantisce la prestazione, regolarmente prenotata, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.

La Soc.MCP garantisce all'Azienda USL almeno una sessione settimanale per l'erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.

Si precisa che le eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti da altre Province della Regione, dovranno essere addebitate all'AUSL di residenza del cittadino.

La Soc. MCP comunica mensilmente all'Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all'appuntamento ai fini dell'elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016.

La Soc. MCP, previ accordi con l'Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell'utente all'appuntamento.

La Soc. MCP assicura la propria adesione alla rete SOLE al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l'invio dei Referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA)

La Soc. MCP è tenuta al rispetto degli adempimenti connessi ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda fornendo mensilmente il flusso ASA nel rispetto delle modalità definite dalle Circolari regionali in materia, già citate in premessa al presente contratto di fornitura.

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico SSN, nel rispetto dei budget negoziati.

ART. 4 - (FATTURAZIONE)

La Soc .MCP fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell'ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell'Azienda stessa alle tariffe indicate all'art. 1.

Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.

Nel tracciato della fattura elettronica nel campo "Riferimento amministrazione" vanno inserite le due lettere: **SA**.

Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell'assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.

Le documentazioni che fino all'entrata in vigore della fattura elettronica venivano trasmesse in allegato alla fattura, continueranno ad essere inviate, sia pure separatamente, citando il relativo n° di fattura elettronica, all'ufficio competente presso l'U.O. A.S.S.O.T., in formato cartaceo.

L'Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.

Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.

ART. 5 - (INCOMPATIBILITA')

La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l'art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, la Soc. MCP dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l'Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Emilia Romagna.

La Soc. MCP dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L'onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.

ART.6 (CONTROLLI)

L'Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.

ART. 7 - (TUTELA PRIVACY)

La struttura sanitaria privata Soc.MCP e l'Azienda USL di Imola sono tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03, così come modificata dal D.Lgs. n° 101/2018 e del Regolamento (UE) n° 679/2016. La suddetta struttura privata, che aderisce alla presente convenzione sarà nominata, con apposito atto, "Responsabile del trattamento" ai sensi del citato regolamento, con abilitazione dei compiti e degli obblighi previsti dalla citata normativa a carico del Responsabile del trattamento.

ART. 8 - (INADEMPIENZE E PENALITA')

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze,

invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell'anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l'individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI)

Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal D.Lgs.50 del 18/4/2016 all'art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e11.

Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall'Azienda Sanitaria o dalla Regione Emilia Romagna con qualsiasi mezzo di prova.

Ai fini della stipula del presente contratto la Soc. MCP dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'art.38 della legge 445/2000.

L'Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.

Ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs 62/2013, la Soc. MCP dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda Usl di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n. 112 del 25.05.2018 scaricabile al link:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8302>

nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 13 del 15.01.2019 scaricabili al link:

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6568>,

pertanto la Soc. MCP con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.

L'eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 - (VALIDITA' CONTRATTO E CONTROVERSIE)

Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2020. Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l'anno successivo.

L'Azienda USL, qualora valuti la necessità di incrementare il budget di spesa di cui all'art. 1, adotterà specifico provvedimento previ accordi con la struttura.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.

Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Poliambulatorio MCP ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.

In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)

La Soc. MCP ai sensi dell'art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera. La Soc. MCP deve essere provvista altresì di polizza assicurativa a

copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017

ART. 12 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del D.P.R. N° 642/1972, è assolta dal Poliambulatorio MCP di Imola.

Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.13 (PATTI DI INTEGRITA')

I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono "Patti di Integrità" con la Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, la Soc.MCP sottoscrive implicitamente tali "Patti di Integrità".

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
POLIAMBULATORIO MCP
Dott. Bertazzini Filippo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
CURE PRIMARIE
Dott. Neri Andrea